



COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Allegato alla delibera consiliare n. 43 del 21.04.1992
- modificato con deliberazione consiliare n. 86 del 23.09.1993

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Definizioni

CAPO II - CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

- 3 Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"
- 4 Scopo delle "sovvenzioni"
- 5 Carattere delle "sovvenzioni"
- 6 Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"
- 7 Erogazione delle "sovvenzioni"

CAPO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

- 8 Soggetti beneficiari dei "contributi"
- 9 Scopo dei "contributi"
- 10 Carattere dei "contributi"
- 11 Procedura per l'assegnazione dei "contributi"
- 12 Erogazione dei "contributi"

CAPO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

- 13 Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"
- 14 Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"
- 15 Procedura per l'assegnazione dei "sussidi ed ausili finanziari"

CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

- 16 Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"
- 17 Scopo della concessione di "vantaggi economici"

18 Natura del "vantaggio economico"

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

19 Termine per la conclusione dei procedimenti

20 Individuazione delle unita' organizzative

21 Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento

22 Rigetto delle istanze

23 Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

24 Esclusioni

25 Pubblicità del regolamento

26 Entrata in vigore

PUBBLICITA' CONTRIBUTI EROGATI - Legge n. 412 del 30.12.1991

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività

finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.

- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

CAPO II

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 3 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, fondazioni, ecc.. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, aventi anche sede fuori Comune, sempre che, interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) **STRAORDINARIO**: quando sono oggetto d'un solo o più interventi esaurendosi con la

somministrazione della somma stabilita.

b) CONTINUATIVO: quando sono oggetto di sovvenzione costituente impegno costante e può impegnare esercizi successivi a quello cui la sovvenzione si riferisce.

2. Le sovvenzioni di cui alla lettera a) e b) del precedente comma sono deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. La domanda dovrà pervenire al Comune almeno due mesi prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 7 - Erogazione delle "sovvenzioni"

1. I beneficiari dovranno presentare ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato, nonché dei risultati conseguiti, quali il consuntivo dell'iniziativa ed eventuali documenti giustificativi.

2. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

3. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa e comunque di importo non superiore al 50% di quello richiesto.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 8 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo, a titolo esemplificativo, tendono a favorire: la diffusione di attività a carattere di volontariato; la promozione e la diffusione della pratica sportiva; l'attività sportiva agonistica e non, svolta dalle locali società sportive; l'acquisto e il potenziamento di attrezzature sportive; la manutenzione e custodia di impianti sportivi di proprietà comunale; iniziative per la diffusione della cultura nei suoi molteplici linguaggi come la pittura, la musica, la lettura, lo spettacolo, le tradizioni popolari, ecc.; attività per la prevenzione di stati di emarginazione sociale. Comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 10 - Carattere di "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) **STRAORDINARIO**: in caso di intervento "una tantum" teso ad intervenire nei confronti di situazioni speciali;
 - b) **CONTINUATIVO**: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 11 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata - redatta su apposito modulo che verrà successivamente predisposto - e corredata dalla necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al Comune entro il 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce. Le richieste di contributi a carattere straordinario dovranno essere presentate con congruo anticipo.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo;
- d) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- e) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta, se esiste;
- f) l'estratto del bilancio dell'anno precedente se obbligati;
- g) relazione sulle attività dell'anno precedente, se esiste. L'Amministrazione, inoltre, può riservarsi di chiedere lo Statuto dell'Associazione richiedente. Alle Associazioni di volontariato è richiesta l'iscrizione al registro regionale del volontariato.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale nei casi di cui all' articolo 10 lettera b).

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Modifica delib. CC n° 86 del 23/09/1993:

Limitatamente alle domande di contributo a carattere ordinario per l'anno 1994, il termine di scadenza del 20 settembre è prorogato al 20/12/1993

Art. 12 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 11.

2. L'erogazione di cui al comma precedente, se richiesta, e' subordinata alla presentazione da parte degli interessati del consuntivo dell'attività o manifestazione, accompagnato da tutti i documenti giustificativi o comunque comprovanti la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi - ricavi, qualora possa essere ciò verificato.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 13 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'articolo 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c) le persone residenti nel Comune.

Art. 15 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi ed ausili finanziari"

1. Le richieste di sussidi e ausili finanziari vengono vagliate dalla Commissione Comunale per i Servizi Sociali, sulla base del vigente apposito regolamento, e deliberate dalla Giunta Municipale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'articolo 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 16 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 17 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 18 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;

a.3 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 - trasporto scolastico;

b.2 - mensa;

b.3 - attività sportive e culturali - ricreative gestite dal Comune;

b.4 - assistenza domiciliare;

b.5 - rette scolastiche.

Per quanto attiene i punti a1 b1- b.2 - b.4 - b.5 sono competenti ad esprimere giudizio la Commissione Comunale per i Servizi Sociali e/o il Comitato di gestione per l'Asilo Nido.

2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali, per la gestione dei servizi in oggetto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati in 90 giorni.

Art. 20 - Individuazione delle unita' organizzative

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unita' organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

	settori d'intervento	unita' organizzativa
1) "Sovvenzioni" di cui al capo II"	Sociale Culturale Istituzionale	5° Settore " Segreteria
2) "Contributi" di cui al capo III	Sociale Sportivo Culturale Istituzionale	5° Settore " " Segreteria
3) "Sussidi ed ausili finanziari" di cui al Capo IV	Assistenziale	5° Settore
4) "Vantaggi economici" di cui al Capo V	Istituzionale Scolastico Assistenziale Culturale Sportivo	Segreteria 5° Settore " " "

Art. 21 - Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento

1. Una volta acquisita l'istanza agli atti d'ufficio e fatto obbligo al responsabile del Settore ovvero al Responsabile U.O. indicato dal Caposettore di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento sulla richiesta con indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui puo' essere presa visione degli atti.

Art. 22 - Rigetto delle istanze

1. Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente regolamento e fatto obbligo di darne comunicazione alla parte interessata, che potrà avanzare ricorso, in prima istanza, al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio comunale e tenuto ad esprimersi sul ricorso nella sua prima riunione utile. Ove anche il Consiglio comunale rigetti l'istanza l'interessato potrà ricorrere nelle forme di legge.

Art. 23 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi e a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 24 - Esclusioni

Sono escluse dalla presente disciplina le erogazioni di contributi già previsti da leggi, da atti regolamentari del Comune, o da convenzioni, contratti o da accordi formalizzati o che abbiano specifiche previsioni in bilancio.

Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali a cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

PUBBLICITA' CONTRIBUTI EROGATI

È istituito, ai sensi dell'art. 22 legge n. 412 del 30.12.1991, l'albo dei soggetti cui vengono erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

Tale albo viene aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

L'albo di cui sopra può essere consultato da ogni cittadino.

NOTE

Nota all'articolo 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 12 - 1. Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri, delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata e libera.

Nota all'articolo 13

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

19. (Polizia Amministrativa) - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

...omissis...

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155.

...omissis...

R.D. 18 giugno 1931, n. 773

154 (art. 155 T.U. 1926) - E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza n, parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro puo' autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o di beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155 (art. 156 T.U. 1926) - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro e ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Nota all'articolo 15

D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

23 . 3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché, l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo del bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni o comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro atto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni.

Nota all'articolo 19

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Nota all'articolo 20

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.